

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2023
565/2023/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI MAGGIORMENTE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DALL'1 MAGGIO 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1274^a *bis* riunione del 30 novembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di seguito: decreto-legge 61/23);

- il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni con legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (di seguito: decreto-legge 104/23);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 con il quale il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, recante “Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione

dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, recante “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e il relativo Allegato A (TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” (TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” e il relativo Allegato (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com ed il relativo Allegato A, recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori

- e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e il relativo Allegato A (TIF);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, e il relativo Allegato A, Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr) e il relativo Allegato A (TIBSI);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (TITR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, recante “Approvazione del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023” e il relativo Allegato A (TIQE);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, recante “Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023” e i relativi Allegato A (TIT 2020-2023), Allegato B (TIME) e Allegato C (TIC);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (RQDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, e il relativo Allegato A (RTDG 2020-2025);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, recante “Modifiche regolatorie in relazione all’esazione della componente tariffaria elettrica Asos” e il relativo allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione 15 marzo 2022, 106/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele gradualità per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)” e il relativo Allegato A (TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 554/2022/R/com”;
- la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023" (di seguito: deliberazione 267/2023/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 304/2023/R/com, recante "Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità del 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: 386/2023/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 390/2023/R/com, recante "Proroga della sospensione dei termini di pagamento a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023" (di seguito: deliberazione 390/2023/R/com);
- la comunicazione del gestore Hera S.p.A. del 18 maggio 2023, prot. Autorità 33994 del 18 maggio 2023, recante "Impatti sull'operatività del gestore idrico Hera Spa, per effetto delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo estese zone del territorio della Regione Emilia-Romagna;
- la comunicazione del gestore Hera S.p.A. del 18 maggio 2023, prot. Autorità 33995 del 18 maggio 2023, recante "Impatti sull'operatività del gestore rifiuti Hera Spa, per effetto delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo estese zone del territorio della Regione Emilia-Romagna;
- la comunicazione del gestore Hera S.p.A. del 9 giugno 2023, prot. Autorità 40086 del 12 giugno 2023, recante "Interventi regolatori in merito all'emergenza verificatasi in Emilia-Romagna, a seguito della deliberazione ARERA 216/2023/R/com e del decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61/2023";
- la comunicazione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) del 22 giugno 2023, prot. Autorità 42800 del 23 giugno 2023, recante "Valutazione di specifica azione di salvaguardia sociale attraverso l'erogazione di un'agevolazione economica nei confronti delle utenze dei Comuni danneggiati dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna nel 2023 e definizione delle possibili modalità di finanziamento del relativo Bonus tariffario";
- la comunicazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del OCDPC 992/2023, pervenuta in data 28 luglio 2023 (prot. Autorità n. 49406 del 28 luglio 2023), recante "Richiesta di estensione periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 4.1 della deliberazione 267/2023/R/com e di introduzione di specifiche agevolazioni economiche nei confronti delle utenze dei Comuni danneggiati dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna nel maggio 2023" (di seguito: Comunicazione del Commissario delegato del 28 luglio 2023);
- la comunicazione dell'Autorità inviata, in data 27 ottobre 2023 (prot. Autorità n.

67251 del 27 ottobre 2023), al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Schema di deliberazione recante disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

- la comunicazione dell'Autorità inviata, in data 27 ottobre 2023 (prot. Autorità n. 67256 del 27 ottobre 2023), al Commissario straordinario alla ricostruzione avente ad oggetto "Schema di deliberazione recante disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023" (di seguito: comunicazione del 27 ottobre 2023);
- la comunicazione dell'Autorità inviata, in data 2 novembre 2023 (prot. Autorità n. 68356 del 2 novembre 2023), al Commissario straordinario alla ricostruzione avente ad oggetto "Schema di deliberazione recante disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Seguiti" (di seguito: comunicazione del 2 novembre 2023);
- la comunicazione del Commissario straordinario alla ricostruzione, del 28 novembre 2023 (prot. Autorità n. 75365 del 29 novembre 2023), avente ad oggetto "Schema di deliberazione recante disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (di seguito: comunicazione del Commissario straordinario alla ricostruzione del 28 novembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della richiamata legge 481/95, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni

sono esercitate “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale verificatisi a partire dall’1 maggio 2023 e successivi (di seguito: eccezionali eventi meteorologici) in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze, con deliberazione 216/2023/R/com, l’Autorità, nelle more della definizione puntuale da parte delle autorità competenti delle aree maggiormente interessate dai richiamati eventi, ha adottato un primo provvedimento d’urgenza a sostegno delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, prevedendo - con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dall’1 maggio 2023;
- successivamente, con deliberazione 267/2023/R/com, l’Autorità ha dato tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23, tenendo conto di diversi rilevanti profili e, in particolare:
 - del protrarsi degli eventi meteorologici avversi e dei conseguenti rilevanti danni prodotti;
 - della vastità dell’area territoriale interessata dagli eventi meteorologici e del diverso impatto che i richiamati eventi hanno avuto all’interno di tale area;
 - degli effetti negativi sotto il profilo finanziario riscontrati dagli operatori;
- in coerenza con i profili sopra indicati, l’Autorità ha disposto, relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni, ovvero frazioni di Comuni, di cui all’allegato 1 al sopracitato decreto-legge 61/23:
 - la durata del periodo di sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com, dalla data dell’1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati dai clienti ovvero dagli utenti finali;
 - la sospensione della disciplina delle azioni di morosità, qualora prevista dall’Autorità medesima, per inadempimenti dei clienti e degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali ovvero della data dell’1 maggio 2023, nonché la ripresa delle azioni a tutela del credito successivamente al termine di sospensione dei pagamenti;
 - l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di riprendere la

- fatturazione entro 2 (due) mesi dal termine di conclusione della sospensione dei termini di pagamento, mediante l'emissione di un'unica fattura ovvero di un avviso di pagamento da rateizzare, contabilizzante gli importi sospesi o comunque il conguaglio degli importi già fatturati ai clienti e agli utenti finali;
- l'obbligo di rateizzare gli importi di cui al precedente alinea anche al fine di minimizzare l'impatto derivante dalla ripresa dei pagamenti e agevolare gli adempimenti posti in capo ai clienti e agli utenti colpiti, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti, fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo a un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
 - l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di pubblicare sul proprio sito *internet*, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione 267/2023/R/com, le misure adottate a tutela delle utenze e forniture colpite, con particolare riferimento alla facoltà per le medesime utenze e forniture di non avvalersi della sopra richiamata disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento;
 - con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nell'ambito della disciplina del sistema indennitario, la sospensione, per i clienti finali siti nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, della fatturazione dei corrispettivi *C^{MOR}* da parte delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale all'esercente la vendita entrante, definendo altresì i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell'esercente la vendita entrante.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eccezionali eventi meteorologici dell'1 maggio 2023 e successivi e alla luce dell'esperienza maturata in occasione della predisposizione di pregresse misure di anticipazione finanziaria disposte a favore degli esercenti l'attività di vendita ovvero dei gestori del SII, con la richiamata deliberazione 267/2023/R/com, l'Autorità ha adottato azioni immediate e mirate di integrazione finanziaria a sostegno dell'operatività degli esercenti operanti nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, disponendo che:
 - gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possano richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), con riferimento a ciascun settore, un anticipo sugli importi non riscossi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, a condizione che l'importo delle fatture emesse nel periodo di sospensione, relative ai clienti ovvero agli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3%

dell'importo delle fatture relative alla totalità dei clienti/utenti serviti nel medesimo periodo, in quanto al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non si può considerare tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni;

- gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti siano tenuti a restituire a CSEA le anticipazioni eventualmente riconosciute ai medesimi e che tale restituzione sia effettuata contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti e dagli utenti finali e, comunque, non oltre la fine del mese di novembre 2024, relativamente agli importi dovuti dai clienti e dagli utenti finali che hanno beneficiato della sospensione dei termini di pagamento fino alla data del 31 agosto 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 386/2023/R/com l'Autorità ha istituito, a valere dal 2024, apposite componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva; in particolare, è stata istituita la componente perequativa $UR_{2,a}$, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, valorizzata pari a 1,5 euro/utenza, prevedendone l'aggiornamento annuale in relazione al fabbisogno del relativo "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi" (Conto UR_2);
- con deliberazione 390/2023/R/com, l'Autorità è intervenuta nuovamente, sempre in attuazione dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23 in materia di sospensione dei termini di pagamento, al fine di tener conto di quanto emerso nella Seduta del 25 luglio 2023 n. 146 – nell'ambito della quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a valutare l'introduzione di una disposizione normativa che consenta all'Autorità medesima di introdurre misure di agevolazione (anche) di natura tariffaria a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici in argomento - nonché di fornire indicazioni certe agli operatori in vista della ripresa dei pagamenti e in ottica di tutela delle utenze e forniture coinvolte, disponendo, tra l'altro:
 - la proroga della sospensione dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati fino alla data del 31 ottobre 2023, su richiesta dei soggetti titolari di forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che abbiano subito i maggiori danni a causa degli eventi di cui sopra;
 - che, al fine di beneficiare della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente alinea, i soggetti titolari delle utenze e forniture interessate dai sopracitati eventi, abbiano dichiarato - entro la data del 31

agosto 2023 (e comunque prima del termine di conclusione della misura della sospensione) - mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, agli esercenti l'attività di vendita, ai gestori del SII nonché ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che l'abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;

- peraltro, a seguito degli eccezionali eventi di cui sopra, è stato rilevato – sulla base di quanto rappresentato, tra l'altro, nell'ambito della Comunicazione del Commissario delegato del 28 luglio 2023 e sulla base di puntuali segnalazioni trasmesse all'Autorità da esercenti la vendita e gestori del SII che operano nei territori interessati - un ingente consumo, in particolare, della risorsa idrica e di energia elettrica a fronte della necessità, da parte delle utenze e forniture coinvolte, di ripristinare rapidamente l'uso dei locali danneggiati e garantirne l'igiene e la messa in sicurezza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- più di recente, con il decreto-legge 104/23, come da ultimo modificato dalla legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023, il legislatore è intervenuto nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici più sopra richiamati, e, all'articolo 23, ha integrato l'articolo 1 del decreto-legge 61/23, attribuendo all'Autorità il compito di introdurre agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze e forniture che abbiano riportato i maggiori danni a seguito dei menzionati eventi e ne facciano richiesta;
- nello specifico, dopo il comma 12 del sopracitato articolo 1 del decreto legge 61/23, è stato inserito il comma 12bis il quale dispone che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o la fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*;
- l'entità delle agevolazioni tariffarie da applicare alle forniture e utenze coinvolte, disposte dal presente provvedimento, è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, direttamente competenti sui profili di politica sociale;
- inoltre, con comunicazione del 27 ottobre 2023 e, successivamente, con

comunicazione del 2 novembre 2023, l’Autorità, avendo completato la fase istruttoria di competenza, ha trasmesso lo schema di deliberazione al Commissario straordinario alla ricostruzione, al fine di declinare puntualmente a favore delle utenze e forniture coinvolte le modalità di presentazione della richiesta per l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui sopra, in conformità ai criteri richiamati dall’articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 61/23;

- con comunicazione del Commissario straordinario alla ricostruzione del 28 novembre 2023 si è conclusa con esito positivo l’interlocuzione avviata a seguito delle sopraccitate comunicazioni, consentendo di specificare nel presente provvedimento i criteri necessari per il riconoscimento delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 61/23.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 12*bis* del decreto legge 61/23, e, in considerazione delle finalità di tutela espressamente previste dal legislatore, disporre il riconoscimento delle agevolazioni di natura tariffaria, con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, relativi ai clienti/utenti che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, che:
 - in caso di utenze e/o forniture domestiche, la medesima utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
 - in caso di forniture e/o utenze non domestiche, la medesima utenza o fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea);
- in considerazione del grave danno economico subito dalle popolazioni coinvolte per effetto degli ingenti consumi, soprattutto di energia elettrica e acqua, riscontrati nel periodo successivo al verificarsi degli eventi alluvionali e sulla base dell’esperienza pregressa maturata dall’Autorità in relazione all’introduzione di misure di agevolazione tariffaria a favore delle popolazioni interessate da eventi calamitosi, prevedere, relativamente alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, che:

con riferimento al settore elettrico e gas naturale:

- non si applichino le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
- le agevolazioni si applichino anche alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto asservite ad abitazioni o sedi danneggiate, localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, ad esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, prevedendo che il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita, CP_u, sia applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento;
- gli oneri derivanti dalle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e degli eventuali oneri sostenuti dalla CSEA siano posti in capo ai conti per la perequazione tariffaria dell'energia elettrica e del gas naturale, alimentati rispettivamente dalle componenti tariffarie UC3 del TIT e UG1 della RTDG;
- *con riferimento ai gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate:*
 - le sopramenzionate agevolazioni si applichino sia alle utenze connesse a reti canalizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della RTDG (ovvero le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna), sia alle utenze connesse a reti canalizzate al di fuori di tale ambito al fine di non creare discriminazione tra utenti;
 - il campo di applicazione delle agevolazioni si estenda a tutte le utenze servite da esercenti che svolgano l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC, che fa riferimento a operazioni di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali;
 - per i soggetti di cui al precedente alinea che non rispettano i requisiti di cui al comma 68.3 della RTDG, si applichi un meccanismo semplificato che prevede una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte;
 - gli oneri derivanti dalle compensazioni delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate siano posti in capo al conto per la perequazione tariffaria della distribuzione del gas naturale, alimentato dalla componente tariffaria UG1 della RTDG;

con riferimento al servizio idrico integrato:

- non si applichino i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le componenti perequative UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove attivazioni, disattivazioni, riattivazioni, volture di utenze o subentri;

con riferimento al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- non si applichino i corrispettivi riferiti alla fornitura del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché i contributi eventualmente richiesti per il ritiro dei rifiuti ingombranti ovvero per la riconsegna al domicilio dei mastelli

persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali;

- procedere con l'immediata applicazione, a favore delle forniture e utenze coinvolte, delle agevolazioni di natura tariffaria di cui al presente provvedimento, trasmesso all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- al fine di rendere effettivo il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie alle utenze e forniture che abbiano riscontrato i maggiori danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra, prevedere adeguate modalità operative per l'ordinata gestione delle richieste di agevolazione da parte degli esercenti e gestori operanti nelle aree colpite, introducendo, per quanto possibile, opportuni meccanismi di semplificazione;
- disporre, pertanto, che ai fini del riconoscimento delle suddette agevolazioni, i soggetti beneficiari titolari di utenze e forniture asservite a abitazioni o sedi site nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23 possano presentare agli esercenti l'attività di vendita, ai gestori del SII nonché ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, apposita richiesta nell'ambito della quale dichiarino ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, che l'abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 61/23;
- prevedere, al fine di assicurare la massima tutela delle popolazioni colpite dai richiamati eventi, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti informino adeguatamente i propri clienti e utenti, titolari di forniture/utenze site nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, della possibilità di presentare apposita richiesta per ottenere le agevolazioni, qualora in possesso dei requisiti richiesti, mediante comunicazione da inviare ai medesimi clienti e utenti entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- al fine di garantire la massima trasparenza dell'informazione a favore dei clienti e degli utenti interessati, prevedere che la comunicazione di cui al precedente alinea nonché i moduli prestampati necessari per presentare la richiesta di agevolazione siano resi disponibili ed evidenti sul sito *internet* degli esercenti l'attività di vendita, dei gestori del SII nonché dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici aperti al pubblico.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- disporre che, qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni presentino apposita richiesta per l'ottenimento delle agevolazioni, l'esercente l'attività di vendita, il

gestore del SII nonché il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti sia tenuto:

- ad emettere la fattura ovvero l'avviso di pagamento di conguaglio contabilizzante gli importi sospesi nonché le eventuali agevolazioni spettanti, entro il 31 marzo 2024, relativamente ai soggetti che hanno beneficiato della proroga della sospensione dei termini di pagamento fino al 31 ottobre 2023;
 - qualora abbia già emesso la fattura ovvero l'avviso di pagamento di cui al comma 8.9 della deliberazione 267/2023/R/com, a:
 - ✓ sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all'emissione di una nuova fattura di conguaglio o avviso di pagamento contabilizzanti, oltre ai pagamenti sospesi, quelli relativi ai consumi ovvero ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, comprensivi delle agevolazioni spettanti;
 - ✓ rateizzare gli importi dovuti e non ancora pagati su un numero di rate corrispondente a quelle non ancora scadute-;
 - qualora l'istanza per usufruire delle agevolazioni pervenisse successivamente al completo pagamento del piano di rateizzazione, oppure qualora il numero di rate restanti non fosse sufficiente a garantire il riconoscimento delle agevolazioni spettanti, a corrispondere gli importi relativi alle predette agevolazioni nell'ambito della fatturazione ordinaria, a partire dalla prima fattura utile ovvero dal primo avviso di pagamento utile;
 - con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale:
 - nell'ambito della disciplina del sistema indennitario, stabilire la data a partire dalla quale le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale possano fatturare all' esercente la vendita entrante i corrispettivi C^{MOR} , per le forniture beneficiarie delle agevolazioni disposte dal presente provvedimento;
 - prevedere, in analogia con la disciplina di cui alla deliberazione 252/2017/R/com, stabilita dall'Autorità per precedenti eventi calamitosi, di istituire un meccanismo di cessione del credito in caso di cambio di fornitore delle utenze colpite dagli eccezionali eventi meteorologici, anche in considerazione del fatto che la cessione del credito permette di ridurre gli ostacoli che il cliente potrebbe fronteggiare nel decidere di cambiare fornitore, evitando di dover pagare contemporaneamente sia l'esercente entrante, per i prelievi successivi allo *switching*, e l'uscente per il credito residuo;
- con specifico riferimento al servizio idrico integrato:*
- prevedere che la copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sia assicurata mediante l'applicazione della componente UII a tutte le utenze presenti sul territorio nazionale ad esclusione di quelle beneficiarie delle agevolazioni introdotte dal presente provvedimento;
 - non prevedere specifici meccanismi a copertura del rischio morosità, che risulterebbe significativamente ridimensionato, se non annullato, dalle disposizioni in materia di compensazioni erogate ai gestori;

- disporre, anche tenuto conto che le agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti beneficiari sono riconosciute in misura pari al 100%, che le anticipazioni richieste ai sensi dell'Articolo 6 della deliberazione 267/2023/R/com siano trattenute dal gestore a titolo definitivo, salvo conguaglio, al fine di tener conto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e che, a tal fine, trovino compensazione a valere sul conto UII;
- prevedere, a favore dei gestori del SII, un meccanismo di compensazione dei minori ricavi conseguenti all'applicazione delle suddette agevolazioni, stabilendo che tali minori ricavi siano compensati dalla CSEA con cadenza trimestrale, successivamente alla presentazione di apposita istanza da parte dei sopraccitati soggetti, come validata dagli Enti territorialmente competenti;

con specifico riferimento al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

- prevedere, a favore dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, un meccanismo di compensazione dei minori ricavi conseguenti all'applicazione delle suddette agevolazioni, stabilendo che tali minori ricavi siano compensati dalla CSEA con cadenza trimestrale, successivamente alla presentazione di apposita istanza da parte dei sopraccitati soggetti, come validata dagli Enti territorialmente competenti;
- prevedere, in attesa che il gettito della componente UR_{2,a} affluisca al relativo Conto, al fine di consentire l'erogazione delle compensazioni a favore dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che la CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali;
- disporre, anche tenuto conto che le agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti beneficiari sono riconosciute in misura pari al 100%, che le anticipazioni richieste ai sensi dell'Articolo 6 della deliberazione 267/2023/R/com siano trattenute dal gestore a titolo definitivo, salvo conguaglio, al fine di tener conto delle disposizioni previste dal presente provvedimento.

RITENUTO, POI, CHE:

- sia necessario adottare le disposizioni più sopra richiamate con la massima urgenza, al fine di permettere agli operatori di identificare correttamente la platea delle utenze e forniture beneficiarie delle agevolazioni di natura tariffaria e al contempo provvedere, secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate, all'emissione della fattura di conguaglio ovvero avviso di pagamento, contabilizzante le agevolazioni medesime;
- i tempi istruttori per lo svolgimento di un procedimento di consultazione preventiva non risultano compatibili con l'approvazione del presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento esaustivo e immediatamente precettivo in modo da porre gli esercenti la vendita e i gestori interessati nelle condizioni di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva applicazione delle agevolazioni tariffarie, una

adeguata e capillare informazione a favore delle utenze e forniture interessate, nonché adeguare i propri sistemi interni di fatturazione e rendicontazione;

- sia necessario, pertanto, procedere con una consultazione successiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, fissando il termine del 15 dicembre 2023 entro il quale poter presentare osservazioni e proposte al fine di consentire eventuali adeguamenti, integrazioni, o la conferma del presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno aggiornare la deliberazione 267/2023/R/com, anche al fine di superare eventuali criticità operative nell'applicazione della medesima derivante dalla stratificazione normativa;
- sia, altresì, opportuno pubblicare sul sito internet dell'Autorità la menzionata deliberazione 267/2023/R/com, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come:

- “avvisi di pagamento” i documenti di riscossione, di cui all'articolo 1 del TQRIF, periodicamente emessi dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- “attività di vendita”, le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere g), g bis), g ter), h), i), s), t) e u);
- “gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”, il soggetto di cui all'articolo 1 del TQRIF che, con riferimento al settore dei rifiuti urbani, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
- “gestore”, con riferimento al settore dei rifiuti urbani, il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario.

Articolo 2

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

- 2.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano alle utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nonché alle forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive alla data dell'1 maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 61/23, asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del medesimo decreto, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.
- 2.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano, in linea con quanto disposto dalla normativa primaria, su richiesta dei soggetti titolari delle utenze e forniture di cui al precedente comma 2.1, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 3.
- 2.3 Le agevolazioni di cui al precedente comma 2.2 sono riconosciute nei limiti previsti nel Titolo II, nel Titolo III e nel Titolo IV e con l'eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 13, a decorrere dalla data dell'1 maggio 2023 e con riferimento:
- alle fatture emesse o da emettere riferite ai consumi di energia elettrica, gas e al servizio idrico integrato di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
 - agli avvisi di pagamento emessi o da emettere, relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di competenza dell'anno 2023, per la parte attribuibile ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
- 2.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus* elettrico e il *bonus* gas.
- 2.5 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato, di cui al successivo Titolo III, non sono cumulabili con il bonus sociale idrico con riferimento ai mesi in cui l'importo del servizio a carico dei medesimi utenti beneficiari è pari a zero.
- 2.6 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2.2, ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura, ovvero utenze, quanti erano quelli attivi alla data dell'1 maggio 2023.

Articolo 3

Modalità di ottenimento delle agevolazioni

- 3.1 I soggetti di cui al precedente comma 2.2, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 6, all'Articolo 7, all'Articolo 9, all'Articolo 10, all'Articolo 12, al comma 21.4 e all'Articolo 25 e, ove necessario, all'Articolo 8, all'Articolo 11, all'Articolo 13 e all'Articolo 22, presentano all'esercente l'attività

di vendita, al gestore del servizio idrico integrato nonché al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo:

- a) in caso di utenze e/o forniture domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'utenza o fornitura è asservita ad un'abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un'ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
- b) in caso di forniture e/o utenze non domestiche, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'utenza o fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 dell'ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell'immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea);
- c) gli elementi identificativi della fornitura/utenza asservita all'abitazione e/o sede di cui alle precedenti lettere a) e/o b).

3.2 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 3.1 all'impresa distributrice competente al fine di attivare le agevolazioni di cui all'Articolo 6, all'Articolo 7, all'Articolo 9, all'Articolo 10 e, ove necessario, di cui all'Articolo 8, all'Articolo 11, e all'Articolo 13:

- i. in caso di richieste di disattivazione o riattivazione del punto di fornitura, contestualmente a tali richieste;
- ii. negli altri casi, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle medesime istanze.

3.3 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.2, è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.

3.4 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 3.2, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, il gestore del servizio idrico integrato e il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti verificano che il punto di fornitura ovvero l'utenza asserviti all'abitazione e/o alla sede di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e/o b), fosse attivo alla data di accadimento dell'1 maggio 2023. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 3.2 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui al comma 2.1.

- 3.5 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.4, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 3.4 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'abitazione e/o la sede di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e/o b).
- 3.6 Le comunicazioni di cui ai commi 3.2 e 3.4 devono essere effettuate tramite PEC.

Articolo 4

Disposizioni relative alla fatturazione

- 4.1 In deroga a quanto disposto dall'Articolo 8, comma 8.9, della deliberazione 267/2023/R/com, gli esercenti la vendita, i gestori del SII e i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvedono entro il 31 marzo 2024, ad emettere la fattura di conguaglio o avviso di pagamento che contabilizza gli importi sospesi sino al 31 ottobre 2023 ai sensi della deliberazione 390/2023/R/com. Tale fattura o avviso di pagamento, rateizzata secondo quanto previsto dall'Articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com, deve contabilizzare, oltre ai pagamenti sospesi, quelli relativi ai consumi ovvero ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, comprensivi delle eventuali agevolazioni spettanti.
- 4.2 Gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che avessero già emesso la fattura ovvero l'avviso di pagamento, relativi agli importi sospesi ai sensi della deliberazione 267/2023/R/com, nei confronti dei soggetti che presentino istanza per usufruire delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, sono tenuti a:
- a) sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all'emissione di una nuova fattura di conguaglio o avviso di pagamento contabilizzanti, oltre ai pagamenti sospesi, quelli relativi ai consumi ovvero ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, comprensivi delle agevolazioni spettanti;
 - b) rateizzare gli importi dovuti e non ancora pagati su un numero di rate corrispondente a quelle non ancora scadute.
- 4.3 Qualora l'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui al presente provvedimento pervenisse successivamente al completo pagamento del piano di rateizzazione, oppure qualora il numero di rate restanti non fosse sufficiente a garantire il riconoscimento delle agevolazioni spettanti, gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvederanno a corrispondere gli importi relativi alle predette agevolazioni nell'ambito della fatturazione ordinaria, a partire dalla prima fattura utile ovvero dal primo avviso di pagamento utile.

Titolo II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 5

Disposizioni per gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita

- 5.1 È fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita di pubblicare, sul proprio sito *internet* entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un'informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal medesimo provvedimento.
- 5.2 È fatto obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di informare il cliente:
- a) di essere titolare di agevolazione;
 - b) sulla scadenza delle agevolazioni.
- 5.3 È fatto altresì obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di fornire, nella fattura che tiene conto delle agevolazioni applicate ai sensi del presente provvedimento, un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni secondo modalità definite dai medesimi esercenti.
- 5.4 Entro il 30 gennaio 2024 l'impresa distributrice provvede a fatturare all'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente all'1 maggio 2023 oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente. L'impresa distributrice di gas naturale informa inoltre l'esercente la vendita, almeno tramite PEC e contestualmente all'emissione della predetta fattura, dell'applicazione delle agevolazioni ai clienti finali interessati specificando inoltre i punti di riconsegna per i quali le agevolazioni stesse hanno trovato applicazione.

Articolo 6

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche

- 6.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano:
- a) le componenti σ_1 σ_2 σ_3 di cui al comma 27.1, lettere a), b), e c) del TIT;
 - b) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 34.1 del TIT.

Articolo 7

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

- 7.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, non si applicano:
- la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT;
 - le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT;
 - le componenti tariffarie MIS, di cui all'Articolo 33 del TIME;
 - le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 34.1 del TIT.

Articolo 8

Agevolazioni per il servizio di attivazione, disattivazione, riattivazione e voltura per la fornitura di energia elettrica

- 8.1 Con riferimento alle utenze elettriche di cui al comma 2.1, le attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- alle prestazioni regolate dal comma 28.1 del TIC;
 - agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita.

Articolo 9

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze domestiche

- 9.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, non si applicano:
- le componenti t_1 e t_3 , di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG;
 - le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG.

Articolo 10

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze non domestiche

- 10.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, non si applicano:
- le componenti t_1 e t_3 , di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG;
 - le componenti GS, RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG.

Articolo 11

Agevolazioni per il servizio di attivazione, disattivazione, riattivazione e voltura per la fornitura di gas naturale

- 11.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, le attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dalla RTDG.

Articolo 12

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 12.1 Con riferimento alle utenze di cui al comma 2.1, le agevolazioni per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate si applicano agli utenti connessi a reti canalizzate gestite in affidamento dagli enti locali, da parte degli esercenti che svolgano l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC.
- 12.2 Le agevolazioni prevedono, per i soggetti di cui al comma 2.1:
- a) connessi a reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui al comma 68.3 della RTDG, che non si applichino le componenti $ot1$ e $ot3$ e $\tau1(mis)$ di cui al comma 69.3 della RTDG;
 - b) connessi a reti canalizzate in affidamento dagli enti locali che non rispettano i requisiti di cui al comma 68.3 della RTDG, che si applichi una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte.

Articolo 13

Agevolazioni per il servizio di attivazione, disattivazione, riattivazione e voltura per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 13.1 Con riferimento alle utenze di cui al comma 2.1, le attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio.

Articolo 14

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale alle utenze allacciate direttamente alla rete regionale di trasporto

- 14.1 Con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano utenze di cui al comma 2.1 direttamente allacciate alla rete regionale di trasporto regionale,

con l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica per l'anno termico 2022-2023 in relazione ai mesi da maggio ad ottobre 2023, il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita, CP_u , è applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.

Articolo 15

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e degli esercenti la vendita

- 15.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6.1, lettera a) del Titolo II, 7.1, lettere a), b), c) del Titolo II, 8.1, lettera a), sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 28 del TIT e all'Articolo 40 del TIME.
- 15.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 15.1 l'impresa distributtrice di energia elettrica fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 15.3 Le imprese distributtrici tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 15.1, pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 15.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 15.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 41.1, lettera g) del TIT (di seguito: conto UC3).
- 15.5 I minori ricavi degli esercenti la maggior tutela derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8.1, lettera b), sono compensati dalla CSEA.
- 15.6 Gli eventuali minori ricavi degli esercenti la vendita di energia elettrica sul mercato libero derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8.1, lettera b), sono compensati dalla CSEA:
 - a) a condizione che i suddetti esercenti, nella propria normale prassi commerciale, applichino ai clienti finali domestici specifici corrispettivi per le prestazioni relative ad attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura;
 - b) considerando come ricavo massimo ammissibile per le suddette prestazioni l'ammontare di cui al comma 11.1 del TIV.
- 15.7 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 15.5 e 15.1, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 15.8 L'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita tiene separata evidenza dei minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 8.1, lettera b), pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 15.9 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui ai commi 15.5 e 15.1 sono posti a capo del conto di cui al comma 41.1, lettera n) del TIT.

- 15.10 La CSEA predisporre, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 15.

Articolo 16

Compensazione delle imprese distributrici di gas naturale e degli esercenti la vendita

- 16.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 9.1, lettera a), 10.1 lettera a) e 11.1, sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 45 della RTDG.
- 16.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 16.1 l'impresa distributtrice di gas naturale fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 16.3 Le imprese distributrici e gli esercenti la vendita di gas naturale tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 16.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 16.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo sono posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 77 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 42.3, lettera f), della RTDG.
- 16.5 La CSEA predisporre e trasmettere all'Autorità, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 16.

Articolo 17

Compensazione delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate

- 17.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente Articolo 12 e commi 13.1, sono compensati dalla CSEA.
- 17.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 17.1 le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate forniscono alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 17.3 Le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 17.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 17.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo 17 sono posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 77 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 42.3, lettera f), della RTDG.

- 17.5 La CSEA predisporre e trasmettere all’Autorità, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 17.

Articolo 18

Compensazione delle imprese di trasporto

- 18.1 I minori ricavi derivanti dall’applicazione della agevolazione di cui al precedente comma 14.1 sono compensati dalla CSEA nell’ambito di applicazione del Fattore correttivo dei ricavi di capacità del servizio di trasporto di cui all’articolo 29 della RTTG.
- 18.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.1, le imprese di trasporto trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento, secondo le medesime tempistiche previste dall’Articolo 17 della RTTG.
- 18.3 Le imprese di trasporto tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 18.1 pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 18.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo sono posti in capo al “Conto oneri trasporto” e recuperati attraverso la componente CV_{FC} conto di cui all’Articolo 18 della RTTG.

Articolo 19

Switching dei clienti finali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici

- 19.1 Nel caso di *switching*, l’ esercente la vendita entrante di energia elettrica o gas naturale acquista dall’ esercente la vendita uscente, con le medesime procedure previste dall’Articolo 13 del TIMOE, l’eventuale credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione di cui all’articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com.
- 19.2 L’eventuale credito residuo comprende esclusivamente gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com, ivi incluse le fatture emesse prima degli eccezionali eventi meteorologici ma con termini di pagamento non ancora scaduti alla data di tali eventi e, pertanto, sospesi ai sensi della medesima deliberazione. Tale credito residuo, conseguentemente, non comprende i crediti afferenti a morosità verificatasi precedentemente alla data dell’1 maggio 2023, di cui all’Articolo 5 della deliberazione 267/2023/R/com.
- 19.3 L’ esercente la vendita uscente, in luogo di quanto indicato al comma 13.5 del TIMOE, può cedere il credito residuo notificando all’ esercente la vendita entrante copia della fattura o delle rate non pagate, degli importi eventualmente riscossi, od oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, dopo che sia stata emessa la fattura di cui al comma 4.1 ma non oltre i tre mesi successivi la data di

- switching*. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto dell'esercente la vendita entrante diviene inefficace.
- 19.4 L'esercente la vendita entrante rateizza il credito acquisito secondo le modalità di cui all'articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com, anche qualora l'esercente uscente abbia applicato un piano di rateizzazione migliorativo.
- 19.5 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli importi rateizzati ai sensi del presente provvedimento ma non ancora saldati, i cui termini di pagamento risultino già decorsi al momento dell'esecuzione dello *switching*.
- 19.6 In caso di *switching* di clienti finali di cui al comma 2.1, le imprese distributrici di gas naturale e di energia elettrica trasmettono al venditore entrante le informazioni necessarie alla fatturazione delle agevolazioni di cui al presente Titolo II entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di *switching*.

Articolo 20

Ulteriori disposizioni

- 20.1 Con riferimento ai punti di prelievo attivati in situazioni emergenziali dall'impresa distributtrice per finalità di assistenza e di servizio pubblico e su richiesta della Protezione Civile o dei Comuni ed altri soggetti istituzionali, i prelievi di energia elettrica precedenti all'attivazione di un contratto di fornitura sul mercato libero o dei servizi di salvaguardia e di maggior tutela, sono contabilizzati tra gli usi propri della distribuzione di cui all'Articolo 28 del TIV.

Titolo III DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 21

Disposizioni per i gestori del servizio idrico integrato

- 21.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono applicate dal gestore del servizio idrico integrato ai soggetti di cui al comma 2.1.
- 21.2 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di pubblicare, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul proprio sito *internet*, una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dalla presente deliberazione.
- 21.3 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato, su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di:
- a) informare l'utente di essere beneficiario di agevolazione;
 - b) informare l'utente sulla scadenza delle agevolazioni;
 - c) dare separata evidenza delle agevolazioni applicate.
- 21.4 Con riferimento alle utenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2.1 e relativamente alle fatture emesse o da emettere riferite ai consumi di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023:

- a) non si applicano i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- b) non si applicano la componente tariffaria UI1 di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/com, la componente tariffaria UI2 di cui all'articolo 33 del MTI-2, la componente UI3 di cui al comma 9.1 dell'Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, la componente di cui al comma 17.1 del MTI-3 e la componente UI4 di cui all'articolo 30 del medesimo MTI-3.

Articolo 22

Agevolazioni per l'attivazione, la disattivazione, la riattivazione e la voltura del servizio idrico integrato

- 22.1 Per l'attivazione, la disattivazione, la riattivazione del servizio idrico integrato, le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze di cui al comma 2.1, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

Articolo 23

Compensazione dei gestori del servizio idrico integrato

- 23.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 21.4, 22.1, diversi da quelli inerenti i meccanismi perequativi locali, sono compensati dalla CSEA, tenendo conto delle anticipazioni erogate ai gestori medesimi ai sensi dell'Articolo 6 della deliberazione 267/2023/R/com.
- 23.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 23.1, i gestori del servizio idrico integrato trasmettono, con cadenza trimestrale, fino al 30 giugno 2025, apposita istanza alla CSEA e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
- 23.3 La CSEA provvede ad erogare le compensazioni richieste ai sensi del precedente comma 23.1 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 23.2 predisposta dal gestore del servizio idrico integrato, come validata dall'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente.
- 23.4 I gestori del servizio idrico integrato tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 23.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 23.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 23.1 sono posti in capo al Conto UI1 di cui al comma 24.3 della deliberazione 6/2013/R/com.
- 23.6 La CSEA predispone, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 23 e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Assetti e Governance Ambientale.

- 23.7 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del SII ai sensi del presente Articolo.

Titolo IV DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 24

Disposizioni per i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

- 24.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono applicate dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti ai soggetti di cui al comma 2.1.
- 24.2 È fatto obbligo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di pubblicare, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla home page del proprio sito internet, una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dalla presente deliberazione.
- 24.3 È fatto obbligo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, su ogni avviso di pagamento in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di:
- informare l'utente di essere beneficiario di agevolazione;
 - informare l'utente sulla scadenza delle agevolazioni;
 - dare separata evidenza delle agevolazioni applicate.

Articolo 25

A agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

- 25.1 Con riferimento alle utenze di cui al comma 2.1 e relativamente agli avvisi di pagamento emessi o da emettere, relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- non si applicano per la parte attribuibile ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, i corrispettivi per l'utenza finale di cui all'Articolo 6 del MTR-2 di competenza dell'anno 2023 riferiti alla fornitura del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - non si applicano i contributi riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 eventualmente previsti per il ritiro dei rifiuti ingombranti, ovvero per la riconsegna al domicilio dei mastelli persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali.

Articolo 26

Compensazione dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

- 26.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 25.1, diversi da quelli inerenti i meccanismi perequativi locali, sono compensati dalla CSEA, tenendo conto delle anticipazioni già eventualmente erogate ai gestori medesimi ai sensi dell'Articolo 6 della deliberazione 267/2023/R/com.
- 26.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 26.1, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti trasmettono con cadenza trimestrale, entro il termine del 30 giugno 2025, apposita istanza alla CSEA e all'Ente territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
- 26.3 La CSEA provvede ad erogare le compensazioni richieste ai sensi del precedente comma 26.1 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 26.2 predisposta dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, come validata dall'Ente territorialmente competente.
- 26.4 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 26.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 26.5 In attesa che il gettito della componente UR_{2,a} affluisca al relativo Conto, per la copertura degli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 26.1, la CSEA può avvalersi delle giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali.
- 26.6 La CSEA predispone, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 26 e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Assetti e Governance Ambientale.
- 26.7 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti ai sensi del presente Articolo.

Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 267/2023/R/com

- 27.1 All'Articolo 7 della deliberazione 267/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 7.3, le parole “entro il mese di gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro il mese di aprile 2025”.
 - ii. dopo il comma 7.3, è aggiunto il seguente comma:

“7.3bis I gestori del SII e dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di cui al comma 7.1:

- a) *trattengono salvo conguaglio, a titolo di compensazione dei minori ricavi di cui agli Articoli 23 e 26 della deliberazione 565/2023/R/com, gli importi recuperati dagli utenti finali ai sensi del successivo Articolo 8;*
 - b) *provvedono entro il mese di marzo 2025 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati ai sensi del successivo Articolo 8, anche se non riscossi dagli utenti finali.”.*
- 27.2 All’Articolo 14 della deliberazione 267/2023/R/com, al comma 14.3, le parole “*al fine*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*anche al fine*”.
- 27.3 L’articolo 12 della deliberazione 267/2023/R/com, è modificato come segue:
- i. al comma 12.1, le parole “*ai sensi del punto 1 della deliberazione 216/2023/R/com*” sono sostituite con le parole “*di cui al comma 4.1*”;
 - ii. al comma 12.2, le parole “*di cui al comma 8.1*” sono sostituite con le parole “*di cui al comma 4.1*”;
 - iii. al comma 12.3, lettera a), le parole “*successiva alla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui all’Articolo 4*” sono sostituite con le parole “*successiva al 1 settembre 2024*”.

Articolo 28

Disposizioni transitorie e finali

- 28.1 Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti informano adeguatamente i propri clienti e utenti finali, titolari di forniture/utenze site nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23, della possibilità di presentare apposita richiesta per ottenere le agevolazioni, qualora in possesso dei requisiti richiesti, mediante comunicazione da inviare ai medesimi clienti e utenti finali entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 28.2 I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, entro il 15 dicembre 2023, le loro osservazioni e proposte motivate al fine di consentire eventuali adeguamenti, integrazioni, o la conferma del presente provvedimento.
- 28.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario straordinario alla Ricostruzione, all’Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, alla Regione Toscana, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e ad Acquirente Unico.
- 28.4 La deliberazione 267/2023/R/com, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini